



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara

Reg. con. n. 381

ACCORDO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI CORRESPONSIONE
DI MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE
CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE
DELLA POTENZA IN IMMISSIONE DI 7.857 Kw DENOMINATO
“TRESIGALLO 3” DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI TRESIGNANA,
VIA ROSSETTA SNC, A CURA DELLA SOCIETÀ RENEWABLE
ADVENTURE 2 SRL CON SEDE A SAN BENEDETTO DEL TRONTO
(AP)

L'anno duemilaventiquattro (2024), addì otto (8) del mese di novembre, si
sono costituite le seguenti parti:

- 1) il Comune di Tresignana (di seguito denominato il “Comune”), C.F. 02035700380, presso la Residenza Municipale di Formignana, Via della Vittoria 29, 44039 Tresignana (FE), in persona dell'Arch. Cristina Volpi, responsabile del Settore LLPP e Patrimonio, giusta delibera della Giunta Comunale n. 76 del 30/09/2024; e
- 2) la società RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL, CF 02469360446 (di seguito denominata la “Società”), con sede in Via Venezia Giulia 4, San Benedetto del Tronto (AP) rap-presentata dal legale rappresentante Ing. Paolo Liberatore.

VISTI

- l'articolo 117 della Costituzione che riconosce “la produzione, il trasporto

e la distribuzione nazionale dell'energia” tra le materie a legislazione concorrente;

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la legge del 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, che, in particolare, all’articolo 1 prevede per gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di quelle esistenti, il “diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’articolo 27-bis;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 11;
- il D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità; ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 2 del citato Decreto Legislativo sono considerate fonti energetiche rinnovabili quelle che non utilizzano carburanti fossili;

- l’articolo 12, comma 1 del D. Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003 che stabilisce che “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”;
- l’articolo 12 comma 3 del D. Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003 che prevede che la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica prodotti da fonti rinnovabili, siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione;
- le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico; in particolare, l’Allegato 2 delle Linee Guida (i) prevede che “per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni”; (ii) consente l’individuazione “di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazione di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi”; (iii) prevede che “le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale (...) non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto”;
- il D. Lgs. 3.3.2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

- il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii., recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

RICHIAMATI

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 e ss.mm.ii., recante: “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, che pone tra gli obiettivi della programmazione energetica regionale lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche, nella convinzione che l'innalzamento della competitività regionale non debba prescindere dalla sostenibilità ambientale e territoriale del sistema energetico;
- la L.R. 30.7.2015 n. 13 con cui le competenze per tale tipologia di progetti sono state trasferite dalle Province alla Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura ARPAE;
- la Legge Regionale n. 4 del 20.4.2018 della Regione Emilia-Romagna recante “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”, pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 aprile 2018, n. 101, ed in particolare gli artt. 15 e 20;
- il Piano Energetico Regionale (PER) che rappresenta la strategia della Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle politiche in materia di energia;
- le delibere, le circolari ed i pareri, emanati dalla regione Emilia-Romagna in materia di localizzazione degli impianti energetici alimentati da fonti

rinnovabili;

– la Disciplina del PUG vigente:

- all'articolo 2.19 prevede che “Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono realizzati nel rispetto del D.Lgs. 387/2003 s.m.i. e della normativa regionale di settore vigente. [...]. I progetti per la realizzazione di tali impianti dovranno adottare idonei criteri progettuali finalizzati a ridurre l'impatto visivo e paesaggistico degli stessi e dovranno prevedere opere di mitigazione e compensazione, di cui al successivo articolo 4.3, definite in sede di Conferenza di Servizi convocata ai sensi della specifica normativa di settore, tali da rendere l'impianto integrato nel paesaggio agricolo circostante.”;
- all'articolo 4.3 prevede che le opere di compensazione siano quantificate mediante la compilazione di una scheda ad essa allegata, denominata scheda VISTA Territorio Rurale;
- all'articolo 4.17 “Impianti produttivi non legati all'esercizio dell'attività agricola” ribadisce quanto espresso all'articolo 1.7 e all'articolo 2.19;

– la pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 46 del 23/03/2021 secondo cui le misure compensative devono essere “a carattere non meramente patrimoniale “e quindi almeno miste, in parte specifiche e in parte per equivalente, e con il tetto massimo pari al tre per cento dei proventi, nonché convenute esclusivamente in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica.”.

CONSIDERATO CHE

a) risulta in corso il procedimento di istruttoria per la richiesta di

Autorizzazione Unica ex articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 (di seguito il “Titolo Autorizzativo”) per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Tresigallo 3” (di seguito “Impianto”) per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili “solare” nel Comune di Tresignana (FE) in località Tresigallo, via Rossetta snc, della potenza di 7.857 Kw, acquisito da ARPAE, ente competente al rilascio del provvedimento, con PG 2024/18591 e 20428;

- b) il Comune di Tresignana considera come obiettivo imprescindibile lo sviluppo delle fonti rinnovabili e più in generale di un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia con lo scopo di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, l’efficientamento e la riduzione dei consumi energetici, avendo cura di assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche;
- c) la Società, in possesso del necessario know-how e delle capacità tecniche ed economiche occorrenti, è attiva nel campo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed è in grado di garantire l’apporto di tecnologie affidabili e testate, per lo sfruttamento dell’energia solare, anche mediante accordi tecnico–commerciali con primarie società fornitrici e per attuare il progetto che forma oggetto del presente Accordo, comprese tutte le opere annesse e complementari, connesse ed accessorie, nonché le misure di compensazione ambientale;
- d) dal calcolo derivante dall’applicazione della Scheda “VISTA territorio rurale”, di cui all’All.3 alla ValSAT del PUG, per compensare gli impatti

derivanti dall'attuazione del progetto risulta necessaria una superficie di compensazione ambientale pari a mq 3.899,95;

- e) le Parti concordano con il presente Accordo, le misure compensative collegate al progetto, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 10 settembre 2010, ai fini di identificare e disciplinare le modalità di attuazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune (le "Misure Compensative");
- f) tali misure compensative non costituiscono corrispettivo economico dei titoli autorizzativi, né del consenso del Comune alla realizzazione dell'impianto e rappresentano concorso alla valorizzazione del territorio, stante la volontà della Società di ristorare gli effetti derivanti dall'inserimento dell'impianto nel complessivo contesto paesaggistico, ambientale e territoriale. Ed invero, la temporaneità dell'impianto medesimo, rende l'incidenza reversibile e permette alla compensazione territoriale di assorbire gli impatti derivanti dal suo inserimento e di riequilibrare integralmente il peso dell'intervento;
- g) la Società, nel rispetto della normativa vigente ha reso idonea e completa dichiarazione relativa all'assenza di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

VISTE

- la Delibera n. 76 in data 30/09/2024 in cui la Giunta Comunale ha approvato lo schema di accordo, da sottoscrivere consensualmente tra la Società proponente e il Comune di Tresignana, al fine di regolare i rapporti tra le Parti in merito alle modalità di corresponsione di misure di compensazione ambientale e territoriale correlate alla realizzazione di

impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica nel Comune di Tresignana;

- Il DM 10/09/2010, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, all’Allegato 2, stabilisce che “le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto”

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Comune e la Società, in ordine alla proposta di realizzazione dell’Impianto sul terreno definito nel progetto autorizzato come in premesse, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse ed allegati

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. Gli atti qui richiamati si intendono conosciuti ed accettati dalle parti ancorché materialmente non allegati.

Articolo 2 – Oggetto

Il presente accordo è destinato a disciplinare gli obblighi assunti dalla Società in merito alle modalità di attuazione/corresponsione delle misure di compensazione ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione dell’impianto nel territorio comunale, nel rispetto delle Linee Guida di cui al D.M. 10.09.2010.

Articolo 3 – Misure di compensazione ambientale

Nel rispetto del D.M. del 10 settembre 2010, la Società si impegna, fatte salve

eventuali ed ulteriori indicazioni e prescrizioni definite in sede di Conferenza di Servizi, a:

1) Realizzare specifici interventi di riqualificazione ambientale, individuati in accordo con il Comune di Tresignana prima dell'inizio dei lavori, dell'importo massimo complessivo di Euro 178.259,08 oltre iva di legge; le tempistiche di realizzazione verranno stabilite in questa sede in relazione alle opere richieste. Gli interventi riguardano progetti di natura ambientale del territorio, delle infrastrutture e della comunità, in accordo con quanto previsto all'articolo 4.3 della Disciplina del Piano Urbanistico Generale vigente. Si riassumono di seguito le tipologie di intervento a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Miglioramento e potenziamento degli elementi (habitat anche residuali) a più elevata naturalità della RETL mediante interventi di potenzialmente dei nuclei e delle aree di vegetazione;
Messa in rete degli elementi naturali e seminaturali rurali mediante interventi di riqualificazione e gestione attiva;
- Contributo alla qualificazione dell'ambiente naturale nelle aree di frangia urbana e le aree agricole periurbane di transizione città campagna;
- Contributo alla riduzione dei rischi idraulici e idrogeologici;
- Contributo al miglioramento energetico del patrimonio edilizio, in particolare sugli edifici pubblici e di pubblico interesse.

L'importo di cui sopra tiene conto del valore delle opere di compensazione derivanti dall'applicazione della Scheda VISTA territorio rurale, nonché del limite massimo previsto dalle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010.

2) Provvedere al versamento al Comune, entro 30 (trenta) giorni dal termine del procedimento amministrativo collegato agli interventi descritti al punto 1) del presente articolo³, dell'importo di 178.259,08 Euro, determinato nella misura del 2.5% (ai sensi della Delibera di Giunta n. 76 del 30/09/2024) dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, attualizzati in base agli anni di vita utile dell'impianto (30 anni), con un tasso di attualizzazione del 3.56% ed una valorizzazione di 45,00 €/Mwh, a cui sono decurtate le spese per la realizzazione delle opere di compensazione sopra descritte. Tale somma, valutata al termine della realizzazione degli specifici interventi da parte della Società, avrà vincolo di destinazione alla spesa per la realizzazione di opere compensative e futuri progetti di natura ambientale del territorio, delle infrastrutture e della comunità, in accordo con quanto previsto all'articolo^{4.3} della Disciplina del Piano Urbanistico Generale vigente.

Articolo 4 – Dichiarazioni e Impegni del Comune

Il Comune dichiara di conoscere l'ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a comporre l'Impianto e la delimitazione della superficie del terreno che ne risulterà interessata, come evidenziati negli atti a corredo della richiesta di rilascio del Titolo Autorizzativo e nel Titolo Autorizzativo stesso, per l'impianto in oggetto, fatte salve eventuali variazioni da apportare in fase di realizzazione e/o progettazione esecutiva dettate da prescrizioni autorizzative e normative ancor-ché compatibili con tutte le norme di salvaguardia che regolano e disciplinano la materia.

Lo stesso Comune, per tutta la durata dell'Accordo, si impegna a:

- non compiere attività che possano ostacolare l'esecuzione dei lavori e

delle opere concorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione ed al funzionamento dell'Impianto, opere accessorie e collegamenti inclusi, nonché la realizzazione, e ove previste la manutenzione e la gestione, delle Misure Compensative;

- fornire alla Società massima collaborazione per assicurare il più rapido avvio, la realizzazione e la messa in esercizio dell'Impianto e delle Misure Compensative;
- non rilasciare, a favore di terzi, permessi e/o autorizzazioni e/o concessioni nell'area dove sorgerà l'Impianto e ove saranno eseguite le Misure Compensative, per la realizzazione di opere che, per la loro natura e tipologia, possano ostacolare la realizzazione degli stessi;
- riconsegnare alla Società la fidejussione di cui all'articolo 5, entro 7 giorni dal Collaudo delle Misure Compensative.

Articolo 5 – Impegni della Società

In relazione all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare) indicato nelle premesse, con il presente accordo la Società, fermo ogni altro obbligo previsto dalla vigente normativa e/o previsto o conseguente agli atti e documenti già depositati nella procedura ARPAE di cui alla premessa, si impegna a:

- 1) adempiere a tutte le prescrizioni adottate in sede di rilascio del Titolo Autorizzativo;
- 2) realizzare durante la fase di cantiere le opere provvisoriale e tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sui tratti di viabilità interessati dal transito dei mezzi, necessari per garantire la sicurezza degli utenti e la fruibilità delle strade stesse durante la realizzazione dei lavori,

pervia comunicazione al Comune di Tresignana.

- 3) realizzare entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle opere il ripristino delle strade interessate. In ogni caso, a seguito della posa dei cavidotti, verrà ripristinato lo stato dei luoghi alla loro origine.
- 4) realizzare le opere di mitigazione previste nell'elaborato "3.25-SIAEG Tavola mitigazioni ambientali e paesaggistici".
- 5) provvedere, a propria cura e spese, in caso di dismissione dell'impianto, alla demolizione dello stesso, allo smaltimento del materiale di risulta, nonché al ripristino del sito nel rispetto dello stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori.
- 6) a prestare a favore del Comune di Tresignana idonea Fidejussione di importo corrispondente al valore delle misure di compensazione ambientale pari a 178.259,08 €, all'avvenuto decorso di tutti i termini di impugnazione del Titolo Autorizzativo rilasciato, senza che detto Titolo Autorizzativo sia stato oggetto di qualsiasi azione di impugnazione, annullamento o revoca, a garanzia della realizzazione ovvero del completamento delle Misure Compensative Ambientali, ove le opere non vengano terminate entro la messa in esercizio dell'Impianto;
- 7) a definire, entro l'inizio dei lavori, in accordo con il Comune e secondo le prescrizioni da esso fornite, le opere compensative da realizzare ed i relativi tempi di realizzazione;
- 8) ad attuare le misure compensative a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni, dei tempi e delle indicazioni fornite dal Comune, pena la sospensione delle opere e/o dell'esercizio dell'impianto stesso;
- 9) ad individuare in buona fede e per quanto concretamente applicabile ai

singoli casi, gli operatori economici esecutori delle misure compensative che constano nella realizzazione di lavori pubblici, operando nel pieno rispetto della normativa di settore dettata essenzialmente dal D.Lgs. 36/2023 e assicurando che detti operatori siano in possesso dei requisiti generali previsti dal citato decreto, nonché in possesso dei requisiti tecnico professionali commisurati al valore delle singole opere.

Articolo 6 – Efficacia, Cessione e Modifiche dell'Accordo

- a. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato il presente Accordo a seguito di negoziazione di ogni singola clausola.
- b. L'efficacia del presente Accordo decorre dal momento della sottoscrizione delle Parti, ma è risolutivamente condizionata al mancato ottenimento del Titolo Autorizzativo, nonché all'eventuale revoca o annullamento dello stesso a seguito di eventuale azione di impugnazione.

La sua efficacia è sospesa nel caso di impugnazione del Titolo Autorizzativo, sino all'esito del procedimento giurisdizionale. In caso di annullamento del Titolo Autorizzativo in sede giurisdizionale, cessa l'efficacia del presente Accordo.

Il presente Accordo inoltre manterrà la propria efficacia fino alla completa erogazione delle misure di compensazione ambientale e alla dismissione dell'impianto con ripristino del sito.

- c. Ogni e qualsivoglia modifica e/o integrazione al presente Accordo potrà avvenire unicamente in forma scritta e previo accordo tra le Parti.
- d. In caso di trasferimento del presente Accordo a terzi, il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi nei confronti del Comune stesso. A tal fine il cedente ed il cessionario devono

far pervenire al Comune una comunicazione di subentro con dichiarazione, con la quale il cessionario si assume tutte le obbligazioni derivanti dal presente Accordo.

- e. Nel caso di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sull'Impianto o, comunque della disponibilità dello stesso ad altro soggetto, la Società dovrà rendere noto e trasmettere agli acquirenti/subentranti gli oneri di cui al presente Accordo, con l'obbligo fin da ora di inserire nel relativo contratto una clausola che preveda l'accollo, da parte dell'avente causa, di tutti gli impegni assunti dalla medesima Società nei confronti del Comune con la firma del presente Accordo.
- f. Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte nei cui confronti viene invocata. In caso di assenza di un accordo vale pertanto l'Accordo principale.

Articolo 7 – Disposizioni generali

1. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese ed i costi inerenti e conseguenti al presente Accordo sono a carico della Società. L'imposta di bollo su questo atto viene assolta, con oneri a carico della Società, mediante applicazione degli appositi contrassegni telematici sulla stampa del documento cartaceo che sarà conservato agli atti dell'Ente e della quale viene effettuata una scansione in formato "pdf" al fine di acquisire sulla stessa la firma digitale delle Parti.

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che il presente contratto, ai sensi dell'articolo 5, 2° comma del DPR 26/4/1986, n. 131, sia registrato solo in caso d'uso, in quanto tutte le disposizioni contemplate nello stesso sono

relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

2. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione che debba essere inviata in relazione al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC, o mezzo equipollente, all'indirizzo ufficiale risultante dai pubblici registri; al momento della sottoscrizione del presente Accordo i soggetti sottoscrittori eleggono il proprio domicilio al seguente indirizzo:

Comune di Tresignana

Ufficio Protocollo del Comune di Tresignana

Piazza Italia n.32, 44039 Tresignana (FE)

pec. comune.tresignana@cert.comune.tresignana.fe.it

RENEWABLE ADVENTURE 2 Srl

Via Venezia Giulia 4, San Benedetto del Tronto (AP)

pec. renewableadventure2.srl@postcert.it

3. Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi del regolamento n. 2016/679 GDPR e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informa la Società che i dati, contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività del presente Patto e delle attività connesse, nonché per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il COMUNE DI TRESIGNANA

Arch. Cristina Volpi, Responsabile del Settore LLPP e Patrimonio

Per la Società RENEWABLE ADVENTURE 2 SRL

Ing. Paolo Liberatore, Legale Rappresentante